

COMPOSIZIONE NEGOZIATA E CONCORDATO SEMPLIFICATO DOPO IL D.LGS. 136/2024

A cura di
Saverio Mancinelli

1. Quadro normativo e disciplina transitoria – 2. Accesso alla composizione negoziata – 3. Esperto – 4. Misure protettive – 5. Linee di credito – 6. Accordo di transazione fiscale - 7. Parere dell'esperto sulla transazione fiscale – 8. Misure premiali - 9. Finanziamenti prededucibili - 10. Segnalazione del revisore legale - 11. Modifiche nel concordato semplificato

1. Quadro normativo e disciplina transitoria.

La disciplina del diritto della crisi è regolata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 12.1.2019 n. 14 “Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa” (in breve CCII), per cui il legislatore aveva previsto un lungo periodo di *vacatio legis* (l’entrata in vigore del CCII era inizialmente stabilita al 16 agosto 2020, poi rinviata dall’art. 5 comma 1 del d.l. 8.4.2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 5.6.2020 n. 40, al 1° settembre 2021).

Nell’ottobre 2020, in attesa dell’entrata in vigore del CCII, veniva emanato il c.d. “primo correttivo” del Codice della crisi, mediante il d.lgs. 26.10.2020 n. 147.

Il d.l. 24.8.2021 n. 118, convertito nella l. 21.10.2021 n. 147, disponeva un altro differimento dell’entrata in vigore del CCII (fino al 16 maggio 2022) e introduceva il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, in vigore dal 15 novembre 2021.

Successivamente, l’art. 42 del d.l. 30.4.2022 n. 36 prorogava l’entrata in vigore del CCII fino al 15 luglio 2022 e il 1° luglio 2022 veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. 17.6.2022 n. 83 (c.d. “secondo correttivo”), contenente ulteriori modifiche al CCII.

L’ultimo intervento è stato il d.lgs. 13.9.2024 n. 136 (c.d. “terzo correttivo” di seguito, anche “correttivo ter”), pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 settembre 2024, anche con lo scopo di risolvere vari dubbi

interpretativi emersi dall'applicazione del Codice della crisi¹.

Ciò premesso, verranno sinteticamente analizzate le innovazioni apportate dal d.lgs. 136/2024 nella composizione negoziata e nel concordato semplificato, considerando che, per quanto attiene la disciplina transitoria:

- ai sensi dell'art. 56 comma 4 del d.lgs. 136/2024, salva diversa disposizione, il correttivo ter si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14/2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo d.lgs. 14/2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti al 28.9.2024 (data della sua entrata in vigore) e a quelli instaurati o aperti successivamente a tale data;
- l'art. 8 del d.l. 29 novembre 2024 n. 178, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato presso la GU n. 280 del 29.11.2024, in vigore dal 30.11.2024, con norma di interpretazione autentica in ordine all'efficacia “retroattiva” delle novità del correttivo ter, ha successivamente chiarito che: “l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”. Sono, quindi, fatti salvi i provvedimenti e gli atti già compiuti.

2. Accesso alla composizione negoziata.

Il requisito oggettivo dell'istituto era, nel testo originario introdotto dal d.l. 118/2021 e poi “confluito” nel CCII, lo “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza”, purché risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”.

Tale norma lasciava dubbi sulla preclusione (o meno) nell'accesso alla composizione negoziata da parte dell'impresa già in crisi o insolvenza. La problematica affiorava, solitamente, quando il debitore formulava

¹ Secondo Pagni I. “Il Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136: una guida alla lettura”, *Diritto della crisi.it*, 1.10.2024, “l'intervento del decreto correttivo ha avuto come primo obiettivo quello di oliare i meccanismi laddove gli stessi avevano mostrato di incepparsi?”.

istanza per le misure protettive del patrimonio, chiedendo al tribunale competente la conferma delle stesse. Il tribunale, per avere cognizione “piena” del procedimento, valutava i presupposti su cui era stata intrapresa la composizione negoziata e in alcuni interventi di merito² si era ritenuto precluso l’accesso alla composizione negoziata alle imprese (già) insolventi al momento della richiesta di nomina dell’esperto. In particolare, secondo tale interpretazione, lo stato di insolvenza al quale faceva riferimento la disposizione contenuta nell’art. 21 del CCII riguardava i soli casi in cui l’imprenditore risultava insolvente “nel corso della composizione negoziata”, rimanendo escluso che detta situazione di insolvenza potesse sussistere già originariamente, cioè al momento del deposito della domanda di nomina dell’esperto per la composizione negoziata della crisi d’impresa.

L’art. 5 del correttivo ter modifica l’art. 12 comma 1 del CCII e dopo le parole “quando si trova” vengono inserite le seguenti: “nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto”.

Quindi, la norma vigente, ponendo fine al controverso dibattito sorto in precedenza, dispone che l’imprenditore commerciale o agricolo può intraprendere la composizione negoziata quando si trova nelle condizioni crisi o insolvenza oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Abbiamo, pertanto, dei presupposti molto ampi ma condizionati, poiché le due premesse devono essere congiuntamente soddisfatte. In altre parole, a prescindere dallo squilibrio patrimoniale / economico-finanziario, crisi o insolvenza, vi deve essere una pianificazione che faccia verosimilmente presumere che la composizione negoziata possa condurre al risanamento dell’impresa direttamente o indirettamente (cioè, mediante la cessione dell’azienda o di rami di essa). Pertanto, per poter intraprendere la composizione negoziata anche l’insolvenza deve essere verosimilmente sanabile³.

Quindi, quale regola generale, per l’accesso al percorso della composizione negoziata non è ostativa un’insolvenza già esistente; tuttavia, si ritiene che affinché ciò sia possibile l’impresa debba essere supportata per il risanamento da risorse esogene, oppure quando, in tempi brevi, si possa procedere per linee esterne (cessione d’azienda). In tal modo, con la composizione negoziata il nostro ordinamento sembra accogliere il (nuovo) concetto di insolvenza sanabile con mezzi straordinari⁴.

² Tra cui Trib. Siracusa 14.9.2022, in www.ilcaso.it.

³ In tal modo i concetti di pre-crisi, crisi e insolvenza tendono a sbiadire i rispettivi confini, poiché lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo per la liquidazione giudiziale *ex* art. 121 del CCII) sembra configurare con la possibilità di risanamento.

⁴ Tale possibilità potrebbe vanificare il primario obiettivo di emersione anticipata della crisi, potendo l’imprenditore vedere (ottimisticamente ed erroneamente) l’insolvenza sempre come reversibile.

Occorre aggiungere che l'art. 21 comma 1 del CCII viene modificato dal correttivo ter nel senso che, quando sussiste insolvenza ma vi sono concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore non solo deve gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, ma anche individuare la soluzione (di certo non semplice) per il superamento di tale condizione.

Tramite il correttivo ter, nell'art. 17 comma 3 lett. d) CCII, viene, inoltre, chiarito che l'istanza per la composizione negoziata non può essere presentata dall'imprenditore che ha depositato "domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3". Ciò conferma l'interpretazione secondo cui la preclusione all'accesso alla composizione negoziata opera (oltre alle ipotesi in cui il debitore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione giudiziale tramite concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) nel caso in cui sia lo stesso imprenditore ad aver presentato domanda per la liquidazione giudiziale, mentre non è ostativa la pendenza di un ricorso avviato da un creditore, dal Pubblico ministero o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa. Quindi, potrebbe essere intrapresa la composizione negoziata anche nel caso in cui, ad esempio, i sindaci (in evidente conflitto con l'organo amministrativo) abbiano chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Infine, viene agevolata la produzione degli allegati per intraprendere la composizione negoziata, prevedendosi che:

- il debitore possa presentare un'autocertificazione sui debiti tributari e previdenziali⁵;
- in caso di mancata approvazione dei bilanci, possano essere depositati i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso⁶.

3. Esperto.

Il professionista, avente i requisiti ex art. 13 commi 3 e 4 del d.lgs. 14/2019, può iscriversi all'elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi, istituito presso la CCIAA regionale, territorialmente competente. A tal fine, il richiedente deve presentare domanda corredata della documentazione che provi

⁵ La misura rimuove un motivo di ritardo nell'accesso alla composizione negoziata, a causa dei tempi non immediati per ottenere il rilascio delle certificazioni sui debiti tributari e previdenziali. Infatti, l'imprenditore può inserire nella piattaforma un'autocertificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

⁶ La situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata è sempre necessaria, anche in caso di deposito dei bilanci.

il possesso dei requisiti e un curriculum vitae che consenta di individuare sia le competenze possedute, sia la specifica esperienza maturata e i relativi settori.

Una novità del correttivo ter riguarda l'onere posto in capo all'esperto di aggiornare il curriculum avendo cura di indicare, sinteticamente, le composizioni negoziate seguite e il loro "esito"⁷, al fine di consentire alla Commissione che nomina l'esperto di individuare il professionista che per caratteristiche meglio risponde alle esigenze.

Altra novità concerne l'indipendenza "postuma" (c.d. freezing out) ex art. 16 comma 1, secondo periodo, CCII⁸: il correttivo ter chiarisce che l'eventuale attività dell'esperto resa successivamente alla chiusura della composizione negoziata, ma che derivi dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e non costituisce una nuova attività professionale. Pertanto, in questi casi, non opera alcuna preclusione professionale per le funzioni esercitate⁹.

All'esperto è chiesto, qualunque sia il parere da esprimere, di rappresentare (sempre) le attività svolte e che intende svolgere per agevolare le trattative tra le parti interessate¹⁰.

Viene, inoltre, chiarito un dubbio operativo: non occorre la necessaria presenza dell'esperto in ogni momento delle trattative condotte dall'imprenditore (unitamente ai propri consulenti). In ogni caso, il debitore è sempre tenuto a informare l'esperto, mettendolo nella condizione di intervenire¹¹.

Per quanto attiene l'eventuale sostituzione dell'esperto, fermo restando che entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza di tale professionista¹², l'art. 17 comma 6 CCII corretto dal d.lgs. 136/2024 prevede che (per la sostituzione) "allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto". In breve, si esplicita che può esservi la sostituzione dell'esperto se

⁷ L'esito non rileva solo quando è intervenuta una composizione tra imprenditore e creditori, poiché l'opera dell'esperto può essere valutata positivamente anche se le trattative non hanno consentito l'individuazione di una soluzione idonea. Infatti, anche eventuali sbocchi giurisdizionali, vanno considerati come risultati positivi del procedimento.

⁸ Oltre all'indipendenza *ex ante*, l'esperto è soggetto anche all'indipendenza "postuma", in quanto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore prima di due anni dall'archiviazione della procedura di composizione negoziata.

⁹ Tra le attività successive rientra, ovviamente, anche il parere reso nell'ambito di un eventuale concordato semplificato e per il quale è sempre opportuno prevedere il compenso.

¹⁰ La finalità è di favorire la massima comprensione della situazione del debitore (dinamica per sua natura) che dipende dall'attività svolta dall'esperto quale facilitatore. Tali indicazioni vanno fornite dall'esperto anche nel parere reso al giudice ex art. 19 co. 5 CCII sulla proroga delle misure protettive, in cui vanno indicate le possibili soluzioni per il superamento della situazione di squilibrio.

¹¹ Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 136/24 si precisa, infatti, che l'imprenditore conduce le trattative e individua la soluzione alla crisi o insolvenza, mentre all'esperto compete il diverso ruolo di mediatore e facilitatore.

¹² Le osservazioni vanno presentate al segretario generale della Camera di commercio, che riferisce senza indugio alla commissione che, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provvede alla sua sostituzione entro i successivi 5 giorni lavorativi.

viene sindacato il suo lavoro dall'imprenditore e da almeno due delle parti interessate (e non più "dalle parti interessate", il che implicava necessariamente il consenso di tutte le parti interessate).

Ulteriore novità riguarda la prosecuzione dell'incarico dell'esperto, che si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento dello squilibrio o della crisi o dell'insolvenza. Tuttavia, l'incarico può proseguire, per non oltre 180 giorni, quando lo chiedano l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsenta, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale per un provvedimento relativo a misure protettive o cautelari o per una delle autorizzazioni indicate nell'art. 22 CCII, oppure quando pendono tali misure o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale.

In tutti i casi, l'esplicitazione sulla prosecuzione dell'incarico deve essere inserita nella piattaforma camerale a cura dell'esperto, che deve darne comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, anche al giudice che le ha emesse.

Al termine dell'incarico l'esperto redige la relazione finale che, diversamente rispetto alla vecchia norma, dovrà essere comunicata a tutte le parti interessate, oltre che all'imprenditore e al segretario generale della CCIAA.

L'archiviazione della composizione negoziata deve essere iscritta nel Registro delle imprese quando sussiste un'istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari, precedentemente pubblicata nel medesimo registro.

Altre novità riguardano il compenso dell'esperto: la misura minima, in caso di archiviazione immediata, è compresa in un range tra 500 e 5.000 euro, in relazione all'attività svolta e all'impegno profuso già nelle prime fasi. Inoltre, è nulla la pattuizione economica del compenso tra l'esperto e l'imprenditore che interviene nei 120 giorni antecedenti la convocazione ex art. 17 comma 5 CCII, cioè antecedenti il primo incontro con l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento¹³.

4. Misure protettive.

Una delle principali caratteristiche del CCII è la mancanza "generale" di automatic stay (ossia l'assenza del divieto dei creditori di esperire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore dal momento di pubblicazione della domanda di accesso a un istituto), in quanto, su richiesta del debitore, esiste un

¹³ In tal modo si evita che l'accordo sul compenso non tenga conto della reale portata dell'impegno richiesto e della situazione concreta.

procedimento per la concessione di misure protettive o cautelari, autonomo e parallelo rispetto allo strumento cui sono inerenti.

Nel Codice della crisi la normativa per la concessione di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata è contenuta negli artt. 18 e 19 CCII e con la modifica all'art. 18 comma 1 CCII il legislatore del correttivo ter aderisce all'interpretazione giurisprudenziale favorevole alla possibilità di attribuire efficacia "erga omnes" alle misure protettive del patrimonio.

In sintesi, l'imprenditore è libero di chiedere, alternativamente, misure protettive nei confronti di tutti i creditori, nei confronti di talune iniziative intraprese da questi, di taluni creditori o di categorie di questi. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza per la concessione di misure protettive, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e non sono inibiti i pagamenti.

Infine, si evidenzia che, in ipotesi di richiesta di conferma di misure protettive e cautelari, viene ridotto da 30 a 20 giorni il termine per la richiesta di pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di registro generale attribuito dall'autorità giudiziaria al procedimento instaurato.

Per le misure protettive nei confronti di banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei loro crediti è stata introdotta dal d.lgs. 136/2024 una peculiare disciplina, esplicitata nel paragrafo successivo.

5. Linee di credito.

Le banche classificano i crediti deteriorati verso clienti in categorie¹⁴ e, in caso di apertura della composizione negoziata della crisi, non era chiaro se le esposizioni dell'imprenditore potessero essere mantenute in bonis o se dovessero essere classificate come crediti con inadempienze probabili¹⁵.

¹⁴ "Secondo le classificazioni adottate dalla Banca d'Italia, armonizzate con le disposizioni dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) alla luce del Regolamento UE n. 575/2013 e con le successive Linee-guida adottate dal medesimo ente in sede unionale, i crediti deteriorati si dividono, seguendo un ordine crescente di gravità della condizione delle imprese debtrici, in tre sottocategorie: a) le esposizioni scadute e/o sconfinanti, cioè quelle venute a scadenza, o eccedenti i limiti di affidamento, da oltre 90 giorni; b) le inadempienze probabili (c.d. UTP: *unlikely to pay*), per le quali la banca, in ragione di una serie di elementi, valuta come improbabile un adempimento puntuale senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie; c) le sofferenze (c.d. NPL: *non performing loans*), vale a dire crediti nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in condizioni sostanzialmente equiparabili". Così Ambrosini S. "I rapporti fra l'impresa in composizione negoziata e i creditori bancari dopo il decreto correttivo del 2024 (con una digressione sui finanziamenti abusivi)", [Ristrutturazioni aziendali.it](https://www.osservatorioaziendali.it), 10.3.2024.

¹⁵ Cioè esposizioni in cui è improbabile che il debitore adempia alle proprie obbligazioni integralmente e alla scadenza senza interventi esogeni, tra cui, ad esempio, l'escussione di garanzie.

Sul tema soccorre la modifica apportata dal correttivo ter nell'art. 16 comma 5 CCII, dove si legge che la notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito. Ciò significa che l'accesso alla composizione negoziata della crisi, con il coinvolgimento della banca nelle trattative, non costituisce motivo di sospensione automatica, di revoca o diversa classificazione dell'esposizione verso l'istituto di credito.

Infatti, aggiunge la norma, nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito deve essere determinata tenuto conto di quanto previsto dal piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale cui le banche sono soggette, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore ha intrapreso il percorso di composizione negoziata. Inoltre, l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle specifiche motivazioni concernenti la decisione assunta.

In tal modo, la conoscenza delle modifiche di classificazione del credito erogato con le relative motivazioni consente all'impresa, ai professionisti che l'assistono, agli organi di controllo e all'esperto di percepire se permane l'effettiva perseguibilità del risanamento progettato¹⁶.

Infine, viene chiarito che la prosecuzione del rapporto finanziario non è di per sé motivo di responsabilità della banca, per un'eventuale contestazione di abusiva concessione di credito.

In tal modo, il legislatore del correttivo ter ha cercato un razionale bilanciamento tra due esigenze: quella bancaria sulla prudente gestione e rispetto del quadro regolamentare e quella del debitore in composizione negoziata sul contenimento delle difficoltà di accesso al credito.

Come accennato, un'ulteriore novità (connessa alla "gestione" delle linee di credito) è contenuta nell'art. 18 commi 5 e 5-bis CCII in tema di misure protettive. Si prevede, infatti, che gli intermediari finanziari e i loro mandatari o cessionari di crediti, se destinatari di misure protettive, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il semplice fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto all'avvio della composizione negoziata. I medesimi creditori possono (solo) sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di accesso al procedimento fino alla conferma delle misure protettive decisa dal tribunale.

¹⁶ Infatti, un'intervenuta classificazione con "inadempienza probabile" non viene (di solito) segnalata dalle banche alle imprese affidate e queste non ne possono avere contezza dalla Centrale rischi.

Permane, invece, la facoltà dei suddetti soggetti finanziari di sospendere o revocare le linee di credito per il c.d. “affidato” non utilizzato, cioè per la parte eccedente l'utilizzo effettivo alla data di accesso alla composizione negoziata.

Dopo la conferma delle misure protettive nei loro confronti, le banche, gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti possono sospendere le linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata soltanto se dimostrano che il “blocco” è determinato dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Anche per le fattispecie di cui all'art. 18 commi 5 e 5-bis CCII la prosecuzione del rapporto finanziario non è (di per sé) motivo di responsabilità della banca per un'eventuale contestazione di abusiva concessione di credito.

6. Accordo di transazione fiscale.

L'assenza di una transazione con i creditori pubblici rappresentava certamente un deterrente per la composizione negoziata, che riscuoteva un interesse inferiore rispetto alle potenzialità dell'istituto. Il legislatore del correttivo *ter* rimuove tale ostacolo, inserendo nel procedimento la possibilità di un “accordo di transazione fiscale” disciplinato dall'art. 23 comma 2-bis CCII.

In particolare si prevede che, nel corso delle trattative, l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate - riscossione, avente a oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

Per espressa previsione di legge, la proposta non può essere formulata per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea¹⁷ mentre, in assenza di disposizioni in merito, la stessa non può riguardare i debiti verso gli enti previdenziali e assicurativi.

Alla proposta devono essere allegate le seguenti due relazioni:

- quella di un professionista indipendente (cioè avente i requisiti ex art. 2 lett. o) CCII¹⁸) che attesta la convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

¹⁷ Sembra chiara la posizione dell'IVA che, rientrando tra le risorse proprie dell'UE solo per una piccola percentuale, può essere oggetto di riduzione (in tal senso v. Relazione illustrativa dove si legge che “*l'esclusione inserita nella norma riguarda solo i tributi costituenti risorse dell'Unione europea e dunque non riguarda l'IVA [...] quindi è in linea con il dettato normativo che consente il raggiungimento di un accordo anche per la decurtazione o il pagamento dilazionato di tale imposta*”).

¹⁸ Il correttivo *ter* ha introdotto alcune novità per il “*professionista indipendente*”, nel senso di precisare che l'assenza di “*rapporti di natura personale o professionale*” con l'impresa e le altre parti interessate dall'operazione di regolazione

- quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine specificamente nominato.

Quindi, sussiste la necessità di conferire due incarichi, con scopi diversi e tra loro correlati, a soggetti distinti: la convenienza della proposta va attestata da un professionista indipendente (come accade nella transazione fiscale nel concordato e negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), mentre la veridicità va attestata da un revisore.

Nel caso di imprese dotate di un revisore legale, la norma prevede espressamente che l'incarico di attestare la veridicità e completezza delle scritture contabili debba essere affidato a questi (e non, a un revisore legale all'uopo designato), considerando la maggiore affidabilità del presidio continuativo esercitato dal revisore "interno".

Solo ove l'impresa non sia soggetta alla revisione legale può far ricorso a un revisore "esterno" e, in tal caso, nulla osta affinché il giudizio sulla completezza e veridicità dei dati aziendali possa essere espresso dallo stesso professionista indipendente (in quanto necessariamente revisore legale) che attesta la convenienza. Ovviamente, non può verificarsi il contrario, poiché al revisore legale dell'impresa manca il requisito dell'indipendenza.

Se la proposta transattiva si traduce in un accordo, lo stesso va sottoscritto dalle parti; tale accordo va comunicato all'esperto (cui non è richiesto alcun adempimento o parere¹⁹) e "produce effetti" con il deposito presso il tribunale territorialmente competente.

Il giudice (inteso come organo collegiale) deve verificare la regolarità dell'accordo e della documentazione allegata (tra cui le relazioni attestative) e, in caso di esito positivo dell'esame, ne autorizza l'esecuzione con decreto. Diversamente, se il giudice riscontra irregolarità nell'accordo o negli allegati, lo dichiara privo di effetti.

Ciò premesso, è lecito interrogarsi su quali contenuti dell'accordo possano renderlo "irregolare" e, quindi, se il perimetro di sindacato del giudice sia formale o anche sostanziale e, nel secondo caso, quali siano i limiti di legittimità della proposta di transazione.

A tal fine si evidenzia che l'accordo si è già perfezionato prima di essere sottoposto al giudice e, pertanto, nulla deve essere imposto contro la volontà del creditore pubblico. Conseguente che nella composizione

della crisi o dell'insolvenza, deve intendersi riferita soltanto a quelli "*tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio*". Questa modifica chiarisce che non tutti i legami personali e professionali con gli *stakeholders* del risanamento precludono la possibilità di accettare il mandato, ma solo quelli che sono suscettibili di compromettere l'autonomia, la libertà intellettuale e l'indipendenza dell'attestatore.

¹⁹ V. successivo paragrafo.

negoziata l'accordo sulla transazione fiscale e le relazioni attestative sono soggette a un presidio giudiziario inferiore rispetto alla transazione fiscale (e previdenziale) prevista per altri istituti di regolazione della crisi e ciò lascia supporre che il giudice non dovrebbe superare i limiti di "controllo notarile" declinati dalla norma (che non prevede alcuna verifica di fattibilità)²⁰.

Infatti, non essendo prevista per la composizione negoziata una fase di omologazione, non è possibile ricorrere nella transazione fiscale al cram down (cioè all'omologazione forzata) come può avvenire per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo²¹.

Inoltre, nella Relazione illustrativa al correttivo ter si legge che la previsione del mero deposito in tribunale dell'accordo, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell'ambito del processo civile, consente di fornire all'accordo stesso una "natura più formale". Quindi, l'autorizzazione del giudice sembra essere un "compromesso" per l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di un formale controllo sulla regolarità dell'accordo raggiunto.

L'accordo (di natura privatistica, "rafforzato" da due relazioni attestative e validato dal tribunale) si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato d'insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti concordati.

7. Parere dell'esperto sulla transazione fiscale.

Il legislatore non impone alcuna attività all'esperto in merito alla transazione fiscale, avendo previsto che l'accordo deve essergli solo (obbligatoriamente) comunicato, al fine delle opportune valutazioni in ragione del ruolo svolto, prima di essere depositato in tribunale.

Ciò premesso, si evidenzia che il Tribunale di Livorno ha emanato le "Linee guida per le procedure di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato (ottobre 2024)"²² in cui ha previsto che il giudice, chiamato alla verifica sulla transazione fiscale nella composizione negoziata, può chiedere il parere dell'esperto prima di autorizzare, o meno, l'esecuzione dell'accordo.

²⁰ Secondo Grieco F. "Il cram down e la transazione fiscale negli strumenti di regolazione della crisi alla luce del correttivo: sarà vera gloria?", [Ristrutturazioni aziendali.it](https://www.ristrutturazioni.aziendali.it), 28.9.2024, "la verifica del giudice è limitata alla regolarità formale e non implica una valutazione di merito sugli effetti dell'accordo, ciò al fine di evitare di trasformare la composizione negoziata in un procedimento giurisdizionale che sostituisca il consenso dei creditori pubblici".

²¹ Ovviamente, in caso di mancanza di accordo con le agenzie fiscali o con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'imprenditore potrebbe perseguire il risanamento ricorrendo a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, eventualmente ottenere il c.d. *cram-down* del debito fiscale (nonché previdenziale) in presenza dei necessari presupposti.

²² In www.ilcaso.it.

In tale ipotesi (che andrebbe prevista nel compenso pattuito tra esperto e imprenditore), il tribunale dovrebbe formulare, nella richiesta di parere, quesiti “cuciti su misura” in relazione alle peculiarità dell’accordo sottoscritto; in ogni caso, si ritiene che, ove interpellato, l’esperto deve verificare la correttezza delle relazioni attestative e la regolarità delle sottoscrizioni.

L’esame dell’esperto va, quindi, condotto sulla relazione del professionista, che per essere indipendente deve possedere i requisiti ex art. 2 lett. o) del CCII, norma in cui, come detto, il correttivo-ter ha “relativizzato” l’assenza di rapporti di natura personale o professionale, precisando che deve intendersi riferita solo a quelli “tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio”. La relazione del professionista deve rispettare i Principi di attestazione dei piani di risanamento (ultima versione maggio 2024) alla cui stesura hanno contribuito: AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese). Il professionista indipendente deve attestare la “convenienza” (come nella transazione fiscale e previdenziale del concordato preventivo liquidatorio e non un trattamento “non deteriore”, previsto per il concordato in continuità) dell’accordo per il creditore pubblico, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. In altre parole, la relazione deve evidenziare il miglior soddisfo che il creditore pubblico ottiene con l’accordo transattivo rispetto a quanto potrebbe ottenere dallo “scenario completo” dell’attivo realizzabile nella liquidazione giudiziale, tra cui, oltre agli asset materiali e immateriali, va valutato il realizzo per eventuali azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie.

Il riscontro dell’esperto va, poi, eseguito sulla relazione del revisore legale della società o, se non esistente, del revisore specificamente nominato. Il revisore deve attestare la completezza e veridicità dei dati contabili in relazione al valore effettivo degli asset dell’impresa (beni mobili, immobili, rimanenze, crediti, ecc.) e all’entità dell’esposizione debitoria, evidenziando le metodologie di controllo. Ove si ammetta, per la “polverizzazione” di talune poste, un metodo di stima campionario, si ritiene che la scelta del campione non possa essere casuale, bensì attuata con il procedimento di inferenza statistica, affinché quanto osservato sia adeguatamente rappresentativo dell’universo.

Altra verifica attiene la regolare sottoscrizione della transazione, precisando che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accordo va sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale, mentre per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli l’accordo va sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.

Il tribunale, se non ottiene riscontro positivo dagli accertamenti eseguiti e dalle informazioni assunte dall'esperto, dichiara l'accordo privo di effetti; diversamente, con decreto, può autorizzare l'esecuzione della transazione.

8. Misure premiali.

Il legislatore aveva incentivato il ricorso alla composizione negoziata con un mix di misure premiali di natura fiscale previste nell'art. 25-bis commi 1, 2 e 3 CCII²³.

Inoltre, nell'art. 25-bis comma 4 CCII era disciplinato un sistema di rateizzazione delle imposte non versate previa pubblicazione sul Registro delle imprese del contratto o dell'accordo²⁴.

Il correttivo ter introduce una modifica a tale comma 4, prevedendo che il piano di dilazione possa essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata e sottoscritta dall'esperto²⁵.

Infine, quale ulteriore novità di rilievo, viene aggiunto un ultimo capoverso all'art. 25-bis comma 5 CCII prevedendosi, dalla pubblicazione sul Registro delle imprese del contratto o dell'accordo, anche l'applicazione della disciplina delle note di variazione IVA, ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72. In tal modo, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione per emissione di nota credito, dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto o dell'accordo con cui si riduce il pagamento da parte dell'impresa debitrice del credito originariamente vantato.

9. Finanziamenti prededucibili.

²³ Le misure premiali di natura fiscale riguardano: 1) la riduzione alla soglia legale degli interessi maturati sui debiti tributari nel periodo compreso tra la nomina dell'esperto e la conclusione delle trattative; 2) la riduzione al minimo delle sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria, se il termine assegnato per versarle in misura ridotta scade dopo la presentazione dell'istanza per l'accesso alla composizione negoziata; 3) la riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima dell'istanza di nomina dell'esperto, allorché, all'esito delle trattative, l'imprenditore: richiede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, predisponga un piano attestato di risanamento; presenta domanda per il concordato semplificato; vi sia stato l'accesso ad una delle procedure di cui al CCII o all'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi.

²⁴ In tal caso l'Agenzia delle entrate, su istanza dell'imprenditore, sottoscritta anche dall'esperto, può concedere per i debiti tributari maturati prima dell'inizio dell'attività di riscossione un piano fino a 72 rate mensili sulle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte e IVA non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.

²⁵ Quindi, sono state inserite nel CCII le misure introdotte dall'art. 38 co. 1 e 2 del D.L. 13/2023, relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale.

Nella composizione negoziata il tribunale, ai sensi dell'art. 22 CCII, può autorizzare finanziamenti prededucibili, nelle varie forme espressamente disciplinate dalla stessa norma.

Per tali erogazioni di denaro con il correttivo ter nell'art. 22 CCII si introducono il comma 1-bis e 1-ter in cui, rispettivamente, si specifica che:

- l'attuazione dell'autorizzazione a un finanziamento può avvenire prima o dopo la chiusura della composizione negoziata, purché ciò sia previsto dal tribunale o sia indicato nella relazione finale dell'esperto;
- la prededucibilità del credito per il finanziatore prescinde dall'esito della composizione negoziata, opera nell'ambito di eventuali e successive procedure esecutive o concorsuali e permane anche in caso di consecuzione tra procedure. Questa indicazione sul carattere "permanentemente" prededucibile del credito può consentire durante la composizione negoziata di ottenere finanziamenti da utilizzare per l'attuazione del piano dell'eventuale strumento di composizione della crisi che potrebbe essere utilizzato all'esito della composizione stessa.

10. Segnalazioni del revisore legale.

L'art. 25-octies comma 1 CCII viene riformulato dal correttivo ter e tra coloro tenuti a effettuare agli amministratori eventuali segnalazioni scritte, volte a promuovere la presentazione dell'istanza per l'accesso alla composizione negoziata o altro strumento di regolazione della crisi è stato inserito, oltre all'organo di controllo (tipicamente il collegio sindacale), anche il soggetto incaricato della revisione legale. L'attività del revisore legale, che è di garante della qualità dell'informativa economico-finanziaria dell'impresa, è particolarmente significativa nelle situazioni di crisi e il legislatore ha previsto che tale soggetto debba allertare agli amministratori anche per le seguenti motivazioni:

- i segnali di cui all'art. 3 CCII promanano dalla contabilità, la cui regolare tenuta (così come la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) deve essere verificata dal revisore legale secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 39/2010;
- il principio di continuità aziendale (Principio ISA Italia 570) oggetto di verifica da parte del revisore legale è il presidio per il giudizio sulla corretta gestione aziendale e impone la tempestività nella rilevazione di informazioni principalmente ritraibili dalla contabilità²⁶.

²⁶ Per il revisore, quindi, nascono obblighi e responsabilità che dovranno essere regolamentate per evitare incertezze interpretative, anche se *“una prima considerazione è che il mero revisore, anche qualora adempia alla segnalazione, nulla potrebbe fare di fronte all'inerzia degli amministratori, non avendo i poteri dell'organo di controllo”* e, inoltre, *“il revisore, in termini di*

Oggetto di obbligo di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di segnali di semplice difficoltà o di pre-crisi.

La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità ex art. 2407 c.c. o "art. 15 del d.lgs. 39/2010"²⁷ e tale segnalazione si considera tempestiva se interviene nei 60 giorni dalla conoscenza della condizione di crisi (ex art. 2 comma 1 lett. a) CCII) da parte dell'organo di controllo o del revisore²⁸.

Da notare che per il rilievo della tempestiva segnalazione ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della responsabilità dell'organo di controllo e del revisore non è richiamato l'art. 2 comma 1 lett. b) CCII. In altre parole, non risulta menzionata la conoscenza dello stato di insolvenza e, pertanto, l'intento del legislatore è quello di premiare solo l'organo di controllo e il revisore legale che svolgono una diagnosi precoce della difficoltà dell'impresa e segnalano in anticipo agli amministratori lo stato di crisi, prima che sfoci nell'insolvenza.

11. Modifiche nel concordato semplificato.

Con il correttivo ter restano sostanzialmente invariati la struttura, i requisiti e le condizioni di accesso alla procedura di concordato semplificato, pur riscontrandosi alcune novità, tra cui, in primis, la possibilità dell'imprenditore di presentare domanda quando l'esperto dichiara, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede (senza alcun riferimento all'esito "non positivo" delle stesse) e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) CCII non sono praticabili (quindi, viene introdotto ex novo il riferimento anche al comma 2 lett. a), che concerne la non percorribilità di un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII). Si riscontrano, inoltre, le novità di seguito, in breve, illustrate.

- Possibilità di domanda "anticipata": con una modifica all'art. 25-sexies comma 1 CCII, viene ammessa nel concordato semplificato la possibilità di regolazione pattizia della crisi o dell'insolvenza mediante presentazione di una domanda "anticipata" (anche definita "con riserva"

conoscibilità di eventuali segnali di allarme di crisi o di perdita della continuità aziendale, potrebbe non essere così tempestivo come l'organo di controllo" così Bozza E., De Angelis L. "Anche il revisore deve segnalare gli alert della crisi", Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 30.9.2024, che altresì auspicano, ove sia presente il Collegio sindacale, che tali organi con uno scambio tempestivo di informazioni procedano all'unisono alla segnalazione.

²⁷ Nella norma, dopo il richiamo all'art. 2407 c.c., è stato aggiunto il richiamo all'art. 15 del d.lgs. 39/2010, concernente la responsabilità dei revisori legali.

²⁸ Nella Relazione illustrativa si legge che la data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente e, quindi, non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa (ad esempio, perché hanno omesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l'acquisizione della documentazione utile).

o “in bianco” o “prenotativa”). Quindi, come accade per il concordato preventivo, con la nuova disposizione si ammette per la procedura semplificata la distinzione fra domanda, proposta e piano, ovvero tra ciò che attiene il processo (la domanda al tribunale), il contenuto negoziale / oggetto dell’accordo (la proposta ai creditori) e il mezzo di attuazione (il piano), inteso come modalità, con verosimile prognosi di successo, tramite cui si ritiene di poter realizzare la proposta. In breve, “cristallizzata” la relazione finale dell’esperto sulla composizione negoziata da cui si assume la consapevolezza che l’unica ipotesi percorribile è quella liquidatoria, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della stessa da parte dell’esperto, l’imprenditore può proporre la domanda di accesso alla procedura semplificata di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche tramite una semplice domanda, con riserva di deposito della proposta e del piano, purché “nel rispetto del termine di cui al primo periodo”. A precisazione di ciò, si legge nella Relazione illustrativa che, per assicurare il collegamento tra la composizione negoziata e il concordato semplificato, il termine di 60 giorni tra la fine della prima e la presentazione del secondo va sempre rispettato. Ne discende che, in caso di domanda anticipata, il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. a) CCII deve tenere conto di questa scadenza e non potrà andare oltre, a pena l’inammissibilità della domanda di ammissione. Ciò significa che, se l’imprenditore presenta domanda anticipata dopo 15 giorni dalla ricezione della relazione finale, il tribunale potrà concedere massimo 45 giorni per il deposito di proposta, piano e allegati di legge.

In tal modo, i tempi appaiono molto ristretti e il legislatore, più opportunamente, avrebbe potuto richiamare i termini generali di cui all’art. 44 CCII²⁹.

- Formazione delle classi: nel concordato semplificato era già prevista la possibilità di suddivisione in classi dei creditori e ora, all’art. 25-sexies comma 3 CCII, si specifica che l’iniziale controllo del tribunale, avente a oggetto la ritualità della proposta di concordato semplificato con la verifica dei presupposti di accesso (tra cui: competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda e verifica della esaustività del contenuto della relazione finale depositata dall’esperto) va valutata anche con riferimento alla corretta formazione delle classi. Quindi, in coerenza con la ratio normativa, si puntualizza che l’analisi del tribunale sulla ritualità della proposta comprende anche la corretta formazione delle classi.

²⁹ Fissazione da parte del tribunale di un termine, decorrente dall’iscrizione della domanda anticipata presso il Registro delle imprese ex art. 45 co. 2 CCII, compreso tra 30 e 60 giorni e prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori 60 giorni

- Concessione del termine per integrazione documentale: com'è noto, il concordato semplificato manca della fase di ammissione, poiché il tribunale dopo aver valutato la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto, nomina (direttamente) un ausiliario e la nomina assume un valore equivalente al provvedimento di ammissione, "tipico" del concordato preventivo. Mancando la fase di ammissione era alquanto incerto che il tribunale potesse concedere al debitore un termine per apportare integrazioni alla proposta o al piano e produrre nuovi documenti. Sebbene non espressamente previsto, parte della giurisprudenza³⁰ riteneva che il debitore potesse modificare la proposta e piano originari, in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo e tale interpretazione è stata recepita dal legislatore del correttivo ter. Infatti, una volta che l'imprenditore ha depositato il concordato semplificato "completo" (con proposta, piano e allegati), il tribunale prima di completare le verifiche iniziali, può concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni, modifiche o produrre nuovi documenti. La novità sulla possibilità d'integrazione documentale, con inserimento della norma all'ultimo capoverso dell'art. 25-sexies comma 3 CCII, lascia libero il tribunale di scegliere se nominare l'ausiliario e chiedere la documentazione integrativa (da vagliare con il supporto di tale professionista) o, in alternativa, se concedere un termine per apportare integrazioni e modifiche alla proposta o al piano e, in caso di riscontro positivo, nominare successivamente l'ausiliario.
- Misure protettive: in ipotesi di concordato semplificato, la possibilità di accedere alle misure protettive del patrimonio, implicanti una compressione dei diritti dei creditori, non era pacifica, stante la mancanza di tale procedura nella precisa elencazione dei procedimenti nell'ambito dei quali potevano essere emesse tali misure. Nonostante la mancata previsione, la possibilità di accedere alle misure protettive del patrimonio anche in ipotesi di concordato semplificato era sostenuta in giurisprudenza di merito con varie argomentazioni³¹.
La problematica è dissolta dal correttivo ter che ha modificato l'art. 54 CCII, nel senso di prevedere la possibilità di chiedere le misure cautelari "in pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione" e, pertanto, in generale, anche quando il procedimento sia aperto con domanda prenotativa o con domanda finalizzata a ottenere l'omologazione di un concordato semplificato.

³⁰ Tra cui Trib. Mantova 19.10.2023, su www.ilcaso.it.

³¹ Cfr. Trib. Bergamo 12.1.2022; Trib. Milano 16.9.2022; Trib. Lagonegro 2.2.2023, su www.ilcaso.it.

- Esenzione da revocatoria: nell'art. 166 comma 3 lett. e) CCII viene aggiornato il perimetro degli atti non soggetti ad azione revocatoria, in modo da comprendervi espressamente anche quelli posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

www.osservatorio-oci.org